



COMUNE DI REGGELLO

DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e tutte le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 e sue successive modificazioni, convertito con modifiche in legge 4 aprile 2012, n. 35;

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento anagrafico, ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del DPR 223/89 e cioè:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;**
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;**
- c) cambiamento di abitazione;**

sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.

Le dichiarazioni anagrafiche di cui sopra sono sottoscritte di fronte all'Ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.

L'Ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 e sue modifiche della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

I trasgressori incorreranno nell'ammenda di legge salvo che il fatto non costituisca reato più grave, a norma dell'art. 11 e successive modificazioni della legge suindicata.

Dalla Residenza Municipale, li 02 gennaio 2026.

IL SINDACO

Piero Giunti